



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE.

=====

N. 058

OGGETTO: Approvazione Regolamento Area Marina Protetta.

=====

L'anno **DUEMILASEI** del mese di **OTTOBRE** il giorno **VENTITRE** alle ore **17,35** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria urgente.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		MARCI MARCELLA	X	
VARGIOLU EFISIO	X		UTZERI ROBERTO		X
PIRISI GIOVANNINA	X		CADONI LUISELLA	X	
FARCI RENATO	X		CADONI VINCENZO		X
MASSA FABRIZIO	X		DESSI' GIANLUCA	X	
SECCI GIOVANNA	X		MELONI ALDO	X	
GAGLIARDO GIUSEPPE	X				

Presenti n. **11**

Assenti n. **02**

Assiste la seduta il Segretario *Supplente Dott.ssa Sumas Chiarella Maria*

Il sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

1) _____ / _____ 2) _____ / _____ 3) _____ / _____

In apertura si allontana il Consigliere Luisella Cadoni.

Il Presidente riferisce ai presenti che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con nota del 19 luglio 2006 n. DPN/3d/2006/18862 ha trasmesso a tutte A.M.P. uno schema tipo di regolamento per la disciplina e l'organizzazione delle medesime.

Sulla base di tale schema è stato predisposto il regolamento dell'A.M.P. di Capo Carbonara che viene illustrato ai presenti dal presidente, il quale poi passa la parola alla dott.ssa Federica Maggiani, che ne illustra la parte scientifica, ed al dott. Simone Atzeni che ne illustra gli aspetti economico-amministrativi.

Terminata la presentazione apre la discussione.

Interviene il consigliere Massa che propone la modifica dell'art. 6 "attività consentite" riformulando come segue il punto i) della tabella delle attività consentite in zona B:

i) pesca sportiva da terra autorizzata per residenti e turisti.

Il Presidente fa propria tale proposta, la sottopone alla valutazione dell'assemblea che la approva all'unanimità.

Il consigliere Pirisi propone di modificare l'art. 6 "attività consentite" nella parte relativa alla richiesta del requisito del brevetto per l'autorizzazione alle immersioni subacquee individuali in zona B e C per residenti, richiedendo il brevetto di primo livello in luogo di quello di secondo livello previsto dalla bozza di regolamento.

Si passa quindi alla votazione che dà il seguente esito:

Presenti e votanti **10**

Favorevoli **8**

Astenuti **2** (Meloni e Dessì)

IL CONSIGLIO

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 luglio 2006 n. DPN/3D/2006/18862 con la quale viene approvato lo schema tim di regolamento per la disciplina e l'organizzazione della A.M.P.

Visto il Decreto 15 settembre 1998 con 16 quale è stata istituita l'A.M.P. di Capo Carbonara;

Visto il Decreto 3 agosto 1999 recante modificazioni sostanziali al decreto ministeriale di cui sopra.

Vista la bozza di regolamento dell'A.M.P. di Capo Carbonara presentata la Consiglio per la sua approvazione.

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la disciplina dell'A.M.P. di Capo Carbonara nel testo rivisto con le integrazioni allegato alla presente proposta dal P.I. Consiglio Comunale cui forma parte integrante e sostanziale.

!-!-!-!-!-!-!-!



Allegato di cui all'articolo 1



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA
(ex Art. 28, comma 5, Legge 979/82 ed ex Art. 19, comma 5, legge 394/91)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'area marina protetta di Capo Carbonara, definendo la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 3 del Decreto istitutivo in data 3 agosto 1999 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e individuando, inoltre, le attività consentite all'interno delle diverse zone anche in deroga ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge 394/91.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nell'immergersi in acqua e nel nuotare;
 - d) «snorkeling», attività esercitata a fine ricreativo che consiste nell'immergersi in acqua anche con l'impiego di maschera, boccaglio e pinne;
 - e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
 - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 - g) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;

- h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
- j) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- l) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- p) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- q) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
- s) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- t) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- u) « sea watching », attività di osservazione della fauna marina che si svolge da terra o dal mare, mantenendo un comportamento rispettoso delle specie osservate;

- v) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- w) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- x) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;
- y) «Turisti», coloro che sono in grado di dimostrare una permanenza minima certificata, di almeno una settimana, in case, alberghi, campeggi del territorio di Villasimius.

Art. 3 – Finalità e delimitazione dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta di Capo Carbonara come previste nel decreto istitutivo del 3 agosto 1999.

Art. 4 – Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta di Capo Carbonara non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dall'articolo 5 del decreto istitutivo del 3 agosto 1999 e salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, non è consentita:
 - a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
 - b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
 - c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
 - d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f. l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 5 - Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica della carta n. 45 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La **zona A** di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento:

- a. il tratto di mare denominato **Varigioni dell'isola di Serpentara**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
pp	Mare	39°09,180'	9°36,460'
qq	Mare	39°09,182'	9°35,938'
oo	Terra	39°08,522'	9°36,255'
nn	Terra	39°08,647'	9°36,432'

- b. il tratto di mare denominato **Varigioni dell'Isola dei Cavoli**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
gg	Mare	39°05,142'	9°32,544'
hh	Mare	39°04,767'	9°32,541'
ii	Terra	39°04,942'	9°32,292'
mm	Terra	39°05,000'	9°32,292'

- c. il tratto di mare denominato **Secca di Santa Caterina**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
dd	Mare	39°05,197'	9°29,669'
ee	Mare	39°05,125'	9°30,014'
ff	Mare	39°05,002'	9°29,621'

- d. il tratto di mare denominato **Secca di Pescatelli**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
aa	Mare	39°07,286'	9°27,463'
cc	Mare	39°07,081'	9°27,856'
bb	Mare	39°06,891'	9°27,395'

3. La **zona B** di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento:

- a. a. il tratto di mare denominato **Isola di Serpentara**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
r	mare	39°07,830'	9°36,430'
q	mare	39°07,830'	9°36,840'
v	mare	39°09,330'	9°36,840'
pp	mare	39°09,180'	9°36,460'
qq	mare	39°09,182'	9°35,938'
s	mare	39°08,058'	9°35,928'
nn	Terra	39°08,647'	9°36,432'
oo	Terra	39°08,522'	9°36,255'

- b. il tratto di mare denominato **Settore Sud dell'Isola dei Cavoli (Secca di Libeccio)**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
g	mare	39°04,120'	9°31,880'
h	mare	39°03,720'	9°32,470'
E	mare	39°03,370'	9°32,050'
D	mare	39°03,370'	9°31,400'
m	mare	39°03,640'	9°31,132'

- c. il tratto di mare denominato **Isola dei Cavoli – Capo Carbonara**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
a	Terra	39°06,363'	9°30,438'
b	mare	39°05,390'	9°30,300'
c	mare	39°04,080'	9°31,940'
d	mare	39°04,920'	9°33,100'
e	mare	39°05,950'	9°31,870'
f	Terra	39°06,538'	9°31,373'

- d. il tratto di mare denominato **Punta Molentis – Is Proceddus**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
H	Terra	39°09,196'	9°34,152'
t	Terra	39°07,981'	9°32,993'
w	mare	39°09,132'	9°34,521'
z	mare	39°07,605'	9°33,523'

- e. il tratto di mare denominato **Secca di Berni**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:


Punto		Latitudine	Longitudine
n	mare	39°06,470'	9°33,310'

o	mare	39°06,700'	9°32,250'
p	mare	39°07,290'	9°33,059'

f. il tratto di mare denominato **Capo Boi – Porto Sa Ruxi**, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto		Latitudine	Longitudine
A	Terra	39°07,313'	9°26,347'
i	Terra	39°07,648'	9°27,683'
cc	Mare	39°07,081'	9°27,856'
bb	Mare	39°06,891'	9°27,395'

- La **zona C** di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento.
- Le coordinate geografiche indicate nel presente Regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.



Art. 6 - Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta di Capo Carbonara e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

<p>Zona A di riserva integrale</p>	<p>a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attività scientifiche autorizzate c) le immersioni subacquee guidate e autorizzate con brevetto minimo di II livello</p>
<p>Zona B di riserva generale</p>	<p>a) Permessi Zona A b) Navigazione a velocità regolamentata (ad eccezione delle moto d'acqua) c) Visite guidate d) Immersioni subacquee guidate autorizzate (brevetto minimo primo livello) e) Attività regolamentata di formazione subacquea dei centri immersione autorizzati f) Immersioni subacquee individuali autorizzate per residenti (brevetto minimo I livello) g) Pesca professionale autorizzata (ad eccezione dei sentieri blu) h) Pesca sportiva da imbarcazione autorizzata per residenti e turisti i) Pesca sportiva da terra autorizzata per residenti e turisti j) Balneazione k) Ormeaggio regolamentato l) Attività di sea-watching autorizzata e regolamentata m) Attività di snorkeling</p>
<p>Zona C di riserva parziale</p>	<p>a) Permessi Zona A b) Permessi Zona B c) Ancoraggio regolamentato d) Immersioni subacquee individuali autorizzate per residenti e turisti (brevetto minimo I livello) e) Pescaturismo autorizzato</p>

Art. 7 - Disciplinare dell'area marina protetta

1. L'Ente gestore, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, deve adottare un Disciplinare dell'area marina protetta avente ad

oggetto la normativa di dettaglio dell'area e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta. Tale Disciplinare acquista efficacia, previa verifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della conformità al Regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti, a seguito del recepimento con ordinanza della competente Capitaneria di Porto.

2. Fino all'entrata in vigore del Disciplinare di cui al comma 1, non sono consentite le attività di cui all'articolo 6 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
3. Il disciplinare adottato dall'Ente gestore, una volta approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e recepito con ordinanza della competente Capitaneria di Porto, vige salva l'adozione di successivi regolamenti o norme di legge che ne impediscano la coerente applicazione. In tali casi ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi tutelati lo impongano, l'Ente gestore adotterà un nuovo Disciplinare che acquisterà efficacia al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
4. Al momento dell'entrata in vigore, il Disciplinare è pubblicato e diffuso al pubblico dall'Ente gestore.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività che saranno individuate nel Disciplinare come attività consentite, sarà possibile prevedere nello stesso misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8 - Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta di Capo Carbonara, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel presente Regolamento, con le seguenti modalità:
 - a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
 - b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
 - c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta di Capo Carbonara, il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta di Capo Carbonara, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di approvazione del presente Regolamento, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 9 - Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la perimetrazione e le finalità istitutive, nonché la zonazione e i regimi di tutela previsti dal presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 10 – Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta di Capo Carbonara, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, dell'articolo 6 del decreto del 3 agosto 1999 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed ai sensi dell'intesa Stato Regione del 22.04.1997, è, affidata al Comune di Villasimius.
2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b) il rispetto del termine per la predisposizione del Disciplinare di cui all'articolo 7, comma 1;
 - c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Regione, può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dal Disciplinare di cui all'articolo 7, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 - Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dal Soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito per tre anni sulla base di un contratto redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'incarico è rinnovabile.
4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - b) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta, previa acquisizione degli appositi indirizzi da parte del Consiglio Comunale;
 - c) predisporre una relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell'area marina protetta da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le eventuali osservazioni formulate dal Consiglio Comunale e dalla Commissione di riserva;
 - d) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi del Soggetto gestore e con la Commissione di riserva;
 - e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

- f) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari e privati;
 - g) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - h) predisporre ed aggiornare l'inventario dei beni immobili e mobili del Soggetto gestore di pertinenza dell'area marina protetta;
 - i) qualsiasi altro compito affidato dal Soggetto gestore.
5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal Soggetto gestore.

Art. 12 - Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche e integrazioni, presso il soggetto gestore dell'area marina protetta di Capo Carbonara, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulle previsioni relative alle spese di gestione, sul Disciplinare di cui all'articolo 7, sulla proposta di aggiornamento del decreto istitutivo e del presente Regolamento, nonché sugli atti e le procedure incidenti sulla tutela dell'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte del soggetto gestore, salva la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al Soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

Art. 13 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 8 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area e dal corpo forestale regionale, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta di Capo Carbonara, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Disciplinare di cui al precedente articolo 7, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente Regolamento e le disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente

Regolamento e del Disciplinare di cui al precedente articolo 7 in un luogo ben visibile agli utenti.